

COMUNE DI VILLAVERLA

REPERTORIO N. 11.00

REGOLAMENTO SUI REFERENDUM POPOLARI

ART. 1
Referendum consultivi
Norme generali

1. Secondo quanto previsto dalla legge e disciplinato dallo Statuto del Comune di Villaverla, sono ammessi referendum consultivi su questioni di interesse collettivo di esclusiva competenza locale.
2. Non può essere indetto referendum consultivo nelle materie che la normativa statutaria espressamente esclude.
3. Le relative operazioni di voto non possono aver luogo in coincidenza con altre.

ART. 2
Referendum abrogativi
(materie escluse dalla consultazione)

1. Sono ammesse richieste di referendum abrogativi anche in ordine ad atti amministrativi di programmazione e di indirizzo già approvati dagli Organi competenti del Comune, ad esclusione delle seguenti materie:
 - a) entrate e tributi locali
 - b) bilanci e conti consuntivi
 - c) statuto
 - d) piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi
 - e) atti relativi a procedimenti amministrativi già iniziati e, comunque, provvedimenti di impegno di spesa o che hanno già dato luogo a rapporti negoziali con terzi.

ART. 3
Opere pubbliche
Numero dei quesiti e dei referendum

1. La proposta di referendum deve contenere una sola domanda riferita alla materia oggetto del referendum e va depositata presso la Segreteria Comunale. Deve contenere le precise indicazioni dell'argomento o della deliberazione o del provvedimento cui si riferisce e deve essere formulata in termini tali da permettere una risposta chiara ed univoca da parte degli elettori.
2. Non potranno essere ripetuti, se non a distanza di cinque anni, referendum su temi già oggetto di consultazioni referendarie.
3. Qualora più referendum siano promossi nello stesso periodo, ne sarà favorito lo svolgimento contemporaneo.

ART. 4
Procedura per la promozione di referendum

1. La Commissione Statuto, integrata dai capigruppo consiliari, esamina entro venti giorni dal deposito della richiesta, l'ammissibilità del referendum. Nelle riunioni della

Commissione deve sempre essere invitato un componente del Comitato Promotore del referendum.

2. Le firme dei richiedenti il referendum devono essere raccolte in appositi moduli disponibili presso l'ufficio Elettorale del Comune di Villaverla e depositate alla Segreteria Comunale nel tempo massimo di novanta giorni.
3. Tali moduli, contenenti il testo del quesito che si vuoi presentare devono, prima del loro uso, essere vidimati dal Segretario Comunale.
4. Le firme raccolte devono essere autenticate ai sensi della normativa vigente.
5. Una volta raccolte le firme e depositato il quesito referendario al protocollo dell'Ente, la Commissione ne controlla la regolarità per riferirne al Consiglio Comunale.
6. Il Consiglio Comunale, una volta ricevuta comunicazione dell'esame del quesito ad opera della Commissione di cui sopra, deve riunirsi, con la presenza di almeno 2/3 dei Consiglieri assegnati, entro venti giorni per deliberare sull'ammissibilità o meno del quesito referendario.
7. Il Consiglio Comunale, unitamente alla dichiarazione di ammissibilità del quesito referendario, fissa il giorno in cui si terrà la consultazione che dovrà svolgersi in una domenica del mese di Maggio o di Ottobre.

ART. 5

Consultazione referendaria

1. Il provvedimento sindacale di indizione del referendum è pubblicato all'Albo del Comune e nei principali locali pubblici e comunicato a mezzo radio, televisioni e stampa locale.
2. Un manifesto indicante giorno e orario di votazione e testo del quesito referendario viene affisso negli spazi destinati al servizio delle pubbliche affissioni.
3. Per la propaganda elettorale, consentita a partire dal trentunesimo giorno antecedente a quello della votazione, fino alla mezzanotte del venerdì precedente, la Giunta Comunale delibera la predisposizione di spazi appositi in ogni centro abitato del Comune, ai sensi della legislazione vigente in materia.

ART. 6

Operazioni di voto

1. Le operazioni di voto saranno limitate ad un solo giorno dalle ore 7.00 alle ore 22.00 e lo scrutinio avverrà subito dopo la chiusura dei seggi.
2. I risultati dovranno essere resi noti entro 5 giorni dallo svolgimento della votazione.
3. Ciascun seggio elettorale è composto da:
 - a. Presidente, sorteggiato in pubblica adunanza dalla Commissione Elettorale Comunale tra i Presidenti di seggio;
 - b. Due scrutatori sorteggiati dalla Commissione Elettorale Comunale in pubblica adunanza;
 - c. Segretario scelto dal Presidente del seggio fra gli elettori del Comune.
4. Ai componenti il seggio è corrisposto un onorario pari alla metà di quello previsto dalla legge per le consultazioni referendarie nazionali.

5. Le schede di votazione riproducono il quesito referendario e due possibili risposte: sì e no iscritte in due riquadri di uguale dimensione.
6. Nel caso di svolgimento contemporaneo di più referendum, le schede relative a ciascun quesito avranno colori diversi.
7. L'elettore vota tracciando un segno sul rettangolo corrispondente alla risposta scelta.

ART. 7

Validità della consultazione referendaria

1. Il quesito sottoposto a referendum è accolto quando abbiano partecipato al voto la maggioranza assoluta degli iscritti nelle liste elettorali del Comune e i voti favorevoli non siano inferiori alla maggioranza assoluta dei voti validi.

ART. 8

Proclamazione dei risultati

1. La Commissione consiliare competente per la valutazione dell'ammissibilità del referendum, deve provvedere al coordinamento ed all'organizzazione di tutte le operazioni elettorali e sovrintendere al corretto funzionamento delle operazioni di voto e di scrutinio, nonché procedere alla proclamazione dei risultati ed esprimersi su eventuali reclami, pervenuti entro 10 giorni dalla proclamazione, relativi alle operazioni di voto.
2. Entro quaranta giorni dalla proclamazione dei risultati, è convocato il Consiglio Comunale con all'ordine del giorno l'esito del referendum e, nel caso di accoglimento del quesito, l'adozione dei conseguenti atti di indirizzo politico-amministrativo.

ART. 9

Sospensione degli atti per indizione di referendum consultivo

1. L'indizione di un referendum consultivo sospende la decisione sulle proposte di deliberazione o su eventuali provvedimenti oggetto di proposte.

ART. 10

Modifiche intervenute sull'oggetto del referendum

2. Il Consiglio Comunale, qualora prima della data stabilita per lo svolgimento della consultazione referendaria, abbia deliberato l'abrogazione di quanto richiesto con il quesito referendario, ovvero abbia adottato quanto si richiede di deliberare, dichiara di non far luogo al referendum con provvedimento, reso dalla maggioranza dei suoi componenti.